

**"INTERVENTI AGRARI: RECUPERO INCOLTI - TRASFORMAZIONE DEL BOSCO - "NON BOSCO", VARIAZIONI CULTURALI, RISANAMENTO DI VERSANTI COLLINARI. L.R. 45/89; 4/2009; 42/2004 E DPR 31/2017"**

Il Regolamento DPGR 2/R del 23.01.2017 -  
le fattispecie non considerate bosco

arch. Annalisa Savio

15 dicembre 2017  
Tenuta Fontanafredda  
Via Alba n. 15 - Serralunga d'Alba (CN)  
Sala Nebbiolo



Regione Piemonte  
Direzione Ambiente Governo e Tutela del territorio  
Settore Territorio e Paesaggio

## Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la **definizione di bosco** e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) **le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.**



## La legge forestale regionale n.4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste"

La legge definisce **n.4/2009 all'art. 3 (*Bosco e foresta*)** :

1. **Il bosco**: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

### 2. I terreni assimilati a bosco :

- a) I fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. **Non sono considerati bosco** le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.



## La legge forestale regionale n.4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste"

La legge definisce **n.4/2009 all'art. 3 (Bosco e foresta)** :

**3bis. Non sono, altresì, considerati bosco:**

- a) **i nuclei edificati e colonizzati** da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- b) **le formazioni forestali di origine artificiale** realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- c) **i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;**
- d) **i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico** coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. [<+3](#)

**3 ter.** La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

[<+4](#)



## La legge forestale regionale n.4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste"

La legge definisce **n.4/2009 all'art. 3 (*Bosco e forestà*)**:

5. La **colonizzazione spontanea** di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Con **DPGR 2/R del 23.1.2017** è stato emanato il **Regolamento regionale** "Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter, della l. r. 10/2/2009, n. 4" che dettaglia le fattispecie non considerate bosco ai sensi del comma 3 bis, lett. a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri di applicazione.



**Riconosce** le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, c. 3 bis della legge regionale 10/2/2009, n. 4 e definisce modalità e criteri per il loro accertamento e per le procedure autorizzative

**Promuove:**

- a) il **recupero degli insediamenti esistenti** in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea in condizioni di degrado e di non utilizzo che ne compromette la riqualificazione;
- b) la **ricostituzione dell'attività agricola** in ambiti caratterizzati dalla presenza di **terrazzamenti** realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli;
- c) il **ripristino dell'attività agricola** inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la **ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico** che caratterizza determinate aree del territorio regionale.



Tali fattispecie riconosciute secondo le procedure disciplinate dal Regolamento non sono soggette:

a) alla disciplina forestale di cui alla l.r. 4/2009;

b) alla disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora non sussistano altri vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto).

**Tali fattispecie continuano a essere considerate bosco**, anche se perimetrata ai sensi dell'articolo 3, ovvero oggetto di parere favorevole di cui all'articolo 4, **fino a quando non siano interessate dagli interventi di recupero di cui al presente regolamento.**



## Il Regolamento 2R/2017

### Definizioni

“Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”

Gli **insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura** caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva

#### **Rientrano :**

a) i nuclei riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ex art. 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) della l. r. 56/1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo);

b) i nuclei individuati dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) tra le componenti del “Patrimonio rurale storico” ex art. 25 delle NdA “Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale” e “i nuclei e i borghi alpini” individuati tra le morfologie insediative ex art. 40 quali “Insediamenti rurali”.





## Il Regolamento 2R/2017

### Definizioni

“Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli”.

### Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola

Realizzati originariamente per ottenere terreni coltivabili per l'esercizio dell'attività agricola la cui struttura sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili, (quali, ad esempio, la **presenza dei muri in pietra costruiti a secco** che sostengono il terrazzamento), dimostrati mediante specifica documentazione grafica e fotografica.

Sono esclusi i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati e quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici.



## Il Regolamento 2R/2017 Definizioni

Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

Rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di **colture agrarie o pastorali di valore storico** precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.

I paesaggi agrari di interesse storico contraddistinguono il territorio per continuità degli ordinamenti colturali, nonché per manufatti e insediamenti connessi; rappresentano un valore identitario e memoria collettiva per alcune aree della Regione.



## Indicazioni tecniche per l'individuazione delle fattispecie non considerate bosco - Allegato A

Ai fini della salvaguardia dei paesaggi agrari e pastorali in questione e dei valori che essi esprimono, **il riconoscimento** di tali fattispecie ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della l.r. 4/2009 è funzionale alla sola **riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari** caratterizzanti determinate aree del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c). 3.

In Piemonte i **paesaggi agrari di interesse storico** sono rappresentati da aree della Regione caratterizzate da assetti colturali e strutture rurali (es. terrazzamenti collinari e alpini) che nel tempo hanno modellato la forma e l'immagine del territorio regionale.



Costituiscono **paesaggi agrari di interesse storico**:

- a. **i vigneti; b. le risaie; c. i frutteti di cultivar tradizionali storiche piemontesi; d. i castagneti da frutto; e. paesaggi agrari** inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, istituito con decreto del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 novembre 2012, n. 17070 e quelli identificati nel Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, promosso dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
  
- b. Costituiscono **paesaggi pastorali di interesse storico** le aree di montagna, così come individuate dal Ppr (Tavola P4), caratterizzate da presenza di attività pastorale, anche con costruzione di insediamenti e strutture di servizio (alpeggi stagionali e aggregati permanenti).



1. I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, **provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009**, come definite nell'articolo 2, sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche, **redatte in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B.**
2. **Tali perimetrazioni non comprendono le fattispecie contemplate all'articolo 3, comma 3 bis, lettera b) della l.r. 4/2009** in quanto già disciplinate dai regolamenti comunitari riferiti alle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, reperibili negli applicativi regionali di gestione del PSR.
3. Le perimetrazioni di cui al presente articolo **sono deliberate**, previo **parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio** di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, ove costituite, dai **Consigli degli enti** di cui al comma 1.



### Art. 3. (Perimetrazioni comunali)

**Le perimetrazioni individuate sono successivamente trasmesse alla Regione che, in seguito a istruttoria condotta congiuntamente dalle Strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica,**

**entro novanta giorni, si esprime con provvedimento della Giunta regionale sulla loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione vigenti.**

I comuni o le loro forme associative **aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica** recependo le perimetrazioni di cui al comma 2, in occasione della **prima variante allo strumento urbanistico**, ovvero con la variante di adeguamento al Ppr.



## Art. 4. Regime transitorio

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, **su istanza trasmessa dal comune in merito a interventi puntuali**, le strutture regionali competenti in **materia forestale e paesaggistica** rilasciano parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009.

L'istanza di cui al comma 1 è corredata dal **parere della competente commissione locale per il paesaggio**, ove costituita, in riferimento ai progetti presentati dai soggetti interessati con i contenuti specificati nell'allegato C.

**progetto di recupero a fini produttivi** con indicazione degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, nonché delle modalità e dei tempi di realizzazione



## Art. 4. Regime transitorio

Fino all'efficacia delle perimetrazioni di cui all'articolo 3, ove non sia stato acquisito il parere di cui al comma 1, ovvero in caso di parere negativo, **gli interventi modificativi dello stato dei luoghi** negli ambiti soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento **sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004**, nonché, **in caso di vincolo idrogeologico, dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45** (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).





## Indicazioni tecniche per l'individuazione delle fattispecie non considerate bosco - Allegato A

Nelle **aree in oggetto, perimetrare ai sensi dell'articolo 3**, il progetto di recupero a fini agricoli o pastorali, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, **non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** qualora sia verificata la non sussistenza di altri vincoli di tutela paesaggistica; **analogamente non trova applicazione la normativa forestale**; sono fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni derivanti da altre normative di settore (es. Rete Natura 2000).

Nei casi in cui l'attività agro - pastorale venga abbandonata, qualsiasi trasformazione non finalizzata agli usi agricoli o pastorali tradizionali deve acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009.



## Indicazioni tecniche per l'individuazione delle fattispecie non considerate bosco



### Allegato A (Art. 2)

Individuazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009.

### Allegato B (Art. 3)

Modalità per la perimetrazione comunale delle porzioni di territorio di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009.

### Allegato C (Art. 4)

Presentazione delle richieste di parere in regime transitorio.







**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**